

MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2
“Parco Agrisolare”

Decreto del 25 marzo 2022 – Decreto del 19 aprile 2023

Finalità

Obiettivo principale della misura è la riduzione dell’impatto ambientale della **filiera agroalimentare**, incentivando la realizzazione di impianti fotovoltaici grazie all’installazione di **pannelli fotovoltaici** su una superficie complessiva, costituita da tetti di edifici a uso produttivo nei **settori agricolo, zootecnico e agroindustriale**, ivi compresi edifici destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’**attività agrituristica**.

Risorse finanziarie

Le risorse ammontano a **€ 993.031.470,19** a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2.

Il 40% delle risorse del PNRR è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni:

- a) **imprenditori agricoli**, in forma individuale o societaria;
- b) **imprese agroindustriali**;
- c) **cooperative agricole** che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le **cooperative o loro consorzi** di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

I predetti soggetti possono presentare domanda anche in **forma aggregata** quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

I soggetti beneficiari devono avere come codice ATECO prevalente uno dei codici ATECO di cui all’elenco che sarà pubblicato con successivo avviso.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad 7.000,00 euro.

I soggetti beneficiari devono possedere i requisiti di cui all’Allegato I.



Attività ammissibili

Gli interventi ammissibili all'agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l'**installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1.000 kWp.**

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi complementari:

- a) **rimozione e smaltimento dell'amianto** (e, se del caso, l'eternit) dalle coperture dei fabbricati interessati dall'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico¹;
- b) **realizzazione dell'isolamento termico dei tetti** tale da garantire un miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato;
- c) **realizzazione di un sistema di aerazione** (compresa l'installazione di camini di evacuazione) connesso alla sostituzione del tetto del fabbricato interessato dall'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico.

Ai fini dell'ammissibilità gli interventi devono:

- a) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
- b) essere realizzati, collaudati e rendicontati **entro 18 mesi** dalla data della pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi, e comunque **entro il 30 giugno 2026**;
- c) assicurare il rispetto del principio di "non arrecare danno significativo".

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) spese riferite all'**installazione dell'impianto fotovoltaico fino a €1.500/kWp**;
- b) le spese di acquisto e installazione di **sistemi di accumulo di energia** elettrica, fino a un limite di spesa ammissibile pari a **€1.000/kWh**, nel limite di **euro 100.000,00**;
- c) spese per **installazione di dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile**, nel limite massimo ammissibile pari a **€ 30.000,00**.

¹ È ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

Sono ammessi solo impianti, sistemi di accumulo e dispositivi di scarica di nuova costruzione, costituiti da componenti nuovi o comunque non già impiegati in altri impianti.

In caso di rimozione e smaltimento dell'amianto, ove presente, e l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria), è possibile richiedere un **contributo aggiuntivo**, fino a un limite di spesa ammissibile pari a **€ 700/kWp**, per la realizzazione la **demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi.**

Per tutti gli interventi sopra descritti sono ammesse, nei limiti dei relativi massimali, le **spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali** richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all'elaborazione ed alla presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.

Agevolazione

Agli interventi realizzati viene riconosciuto un **contributo a fondo perduto**, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa.

Le intensità massime di agevolazione sono riportate nella seguente tabella.

| Tipologie Imprese | Risorse a disposizione | Intensità di aiuto |
|--|------------------------|--|
| Produzione agricola primaria <u>con vincolo di autoconsumo (anche condiviso)</u> | € 693.031.470,19 | 80% |
| Produzione agricola primaria, senza vincolo di autoconsumo | € 75 milioni | 30% grandi imprese* 40% medie imprese* 50% piccole imprese* |
| Trasformazione di prodotti agricoli | € 150 milioni | 80% |
| Trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli | € 75 milioni | 30% grandi imprese* 40% medie imprese* 50% piccole imprese* |

* L'intensità di aiuto può essere aumentata di **15 punti percentuali** per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.

Cumulo



Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto.

Gli aiuti possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente decreto.

Presentazione della domanda

Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande saranno fissati con provvedimenti successivi.

ALLEGATO I

Requisiti minimi di partecipazione

I soggetti beneficiare devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4. non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
5. essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
6. non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
7. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
8. non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
9. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.



Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:

- i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.